



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: NTC2008

aaaa: 2018

nnnnn: 113

TITOLO: Chiarimenti sul Decreto 02 marzo 2018 pubblicato sulla G U n° 81 del 08/04/2018

Quesito:

DOMANDA DEL 24.04.2018 Chiarimenti sul Decreto 02 marzo 2018 pubblicato sulla G U n° 81 del 08/04/2018 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del decreto lgs 25 novembre 2016 n° 222. Glossario Edilizia libera Nell'elenco è contenuto anche la voce n° 10 parapetto e ringhiera · In caso di riparazione sostituzione rinnovamento messa a norma. Per i parapetti, le norme antisismiche chiedono di progettare con un aumento del carico a spinta orizzontale, · progetto strutturale · certificazioni sulle saldature · certificazione del chimico di ancoraggio. · infine un collaudo da depositare in comune, tutti documenti riferiti ad una SCIA che descrive l'architettonico di riferimento. Se come, dall'elenco del glossario il parapetto e ringhiera passa a edilizia libera annullando la SCIA viene meno il riferimento architettonico (condominio) di collegamento o identificazione. Perdendo l'identificazione biunivoca · Progetto strutturale – architettonico di riferimento a cosa ci serve il progetto strutturale e le certificazioni perdendo il collocamento? la domanda sorge spontanea la SCIA resta obbligatoria nel caso di progetti strutturali in riferimento alla sostituzione dei parapetti nuovi e che la voce n° 10 sopra citata deve essere cancellata dall'elenco del decreto?

Risposta quesito:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

<p>non riteniamo che sia indispensabile un legame tra un progetto strutturale ed una pratica edilizia, perché quando si calcola e verifica un elemento strutturale lo si fa a prescindere dall'aspetto procedurale del Comune.</p> <p>Nel caso da Lei indicato, quando si progetta un parapetto occorre salvaguardare l'incolumità delle persone che il parapetto deve proteggere, indipendentemente dal fatto che l'elemento sia o meno oggetto di una pratica edilizia, rispettando le prescrizioni di legge vigenti: spinte indicate dalle NTC, distanze tra i profili, altezza corrimano etc...</p> <p>Sicuramente è esclusa la necessità di un collaudo statico, non essendo un opera di miglioramento o adeguamento sismico (vedere cap. 8.4 delle NTC2018).</p> <p>Concludendo nel caso di riparazione, sostituzione o rinnovamento di un parapetto, è necessario redigere un progetto, che non verrà consegnato in Comune (in quanto trattasi di edilizia libera) ma resterà alla Proprietà nel Fascicolo del fabbricato.</p>
Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.